

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DELL'ARTICOLO 18 DEL DLGS N. 39/2013 (INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI NOMINE IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 39/2013)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di componenti degli organi di governo del Comune presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con particolare riferimento alla vigilanza, alla nullità degli incarichi ed al potere sostitutivo.
2. L'ente, a norma dell'articolo 18, comma 3 del d.lgs. n. 39/2013:
 - a) individua i soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 di competenza di questo Ente, in sostituzione degli organi titolari che si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, dello stesso decreto;
 - b) definisce le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al citato decreto ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Dichiarazione di assenza di condizioni di inconferibilità ed incompatibilità

1. Prima di assumere l'incarico il soggetto interessato deve rendere una dichiarazione, a norma degli articoli 46, 47 e 76 del d. P.R. n. 445/2000 in cui attesta l'inesistenza di cause di inconferibilità (art. 3, 4, 7 del d.lgs. n. 39/2013) ed incompatibilità (artt. 9, 11, 12, 13 del d.lgs. n. 39/2013).
2. Tale dichiarazione deve essere resa con cadenza almeno annuale e tutte le volte in cui tali cause insorgono e costituisce condizione integrativa di efficacia dell'incarico.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere consegnate tempestivamente al responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente, affinché possa esercitare le funzioni di vigilanza ad esso attribuite.
4. Le dichiarazioni di cui al comma precedente sono pubblicate sul sito internet dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Art. 3

Obbligo di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del consiglio o della giunta comunale o del sindaco ovvero degli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo che ha conferito la carica o l'incarico nonché al responsabile:
 - a. del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - b. del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.
2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 196/2003.

Articolo 4

Nullità delle nomine in contrasto con le previsioni del D. Lgs. n. 39/2013

1. Sulla base delle previsioni di cui al DLgs n. 39/2013 sono da considerare nulle le nomine effettuate in violazione delle previsioni dettate da tale disposizione e i componenti degli organi che hanno conferito tali incarichi, salvi i casi di assenza e/o di dissenso espresso, sono responsabili delle conseguenze e non possono conferire nuovi incarichi per i 3 mesi successivi.

Articolo 5

Sanzioni

1. A norma dell'art. 18 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013, i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati.
2. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

Articolo 6

Organo sostitutivo

1. Il potere sostitutivo di conferimento delle nomine che sono in contrasto con le previsioni del DLgs n. 39/2013 è così individuato:
 - a. il Vicesindaco, se la nomina illegittima è stata effettuata dal Sindaco;
 - b. la Giunta Comunale se la se la nomina illegittima è stata effettuata dal Consiglio Comunale;
 - c. il Consiglio comunale se la nomina illegittima è stata effettuata dalla Giunta Comunale;
 - d. il Segretario Comunale se la nomina illegittima è stata effettuata da un titolare di posizione organizzativa;
 - e. il Responsabile dell'Area Affari Generali, se la nomina è stata effettuata dal Segretario Comunale.

Art. 7

Competenze del Responsabile della prevenzione della corruzione

1. Al responsabile compete:
 - vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che in questo Comune siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
 - emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;

- verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II e III del D.Lgs. 39/2013 nonché dall'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 autodichiarata dai soggetti interessati;
 - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;
 - attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico.
2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del citato decreto ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità di cui al comma 1:
- all'Autorità nazionale anticorruzione;
 - all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
 - all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai responsabili di P.O.
3. Il responsabile provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Art. 8

Procedura per la dichiarazione di nullità e di decadenza e di inconferibilità degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/2013

1. Il responsabile, qualora abbia conoscenza, anche su segnalazione di terzi, dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.

2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di 10 giorni per presentare eventuali sue difese.
3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il responsabile provvede, entro i successivi 10 giorni, con apposito decreto motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:
 - a. la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
 - b. la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - c. l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
4. Nel decreto, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai responsabili di P.O. ed ai soggetti comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto.
6. I decreti sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi decreti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.